

**DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2024**  
**455/2024/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL TAP NETWORK CODE E DEL TAP TARIFF CODE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1315<sup>a</sup> riunione del 5 novembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 942/2019, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 (di seguito: regolamento 2017/459);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 8 giugno 2001 (di seguito: decreto legislativo 231/01);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive - ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro 6 novembre 2011;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*" (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 giugno 2013 (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAAEY) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion* o FJO);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 495/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 632/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 555/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 422/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 04 agosto 2016, 464/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 464/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 382/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 404/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 405/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 218/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 218/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2023, 127/2023/R/gas
- il codice di rete della società TAP AG, come da ultimo approvato con deliberazione 127/2023/R/gas del 28 marzo 2023;
- il codice tariffe della società TAP AG, come da ultimo approvato con deliberazione 382/2018/R/gas del 12 luglio 2018;
- la lettera trasmessa dalla società TAP AG il 29 ottobre 2024, prot. Autorità 75897 del 29 ottobre 2024 (di seguito: lettera 29 ottobre 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la società TAP AG ha presentato nel 2011 all’allora Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, un’istanza di esenzione per un nuovo *interconnector* che attraversa la Grecia e l’Albania fino ad approdare in Italia (di seguito: gasdotto TAP); la richiesta riguarda una deroga al principio di accesso dei terzi - *Third Party Access* (di seguito: TPA), una deroga alla regolazione delle tariffe, nonché una deroga alle condizioni di *unbundling*;

- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato, con le Autorità di regolazione di Grecia e Albania, la *Final Joint Opinion*, recante il parere positivo al rilascio dell’esenzione, integrato con le indicazioni della Commissione europea;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell’esenzione, recependo, tra l’altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- rispetto al TPA, l’esenzione è concessa per la capacità iniziale del gasdotto, esclusa una quota del 5% da riservare al mercato per il trading di prodotti di breve termine; è esclusa dall’esenzione TPA anche una eventuale capacità incrementale derivante da una futura espansione del gasdotto;
- rispetto alle tariffe regolate, la *Final Joint Opinion* prevede che l’esenzione sia limitata ai prodotti *forward-flow*, per tutta la capacità di trasporto del gasdotto (ovvero, sia per la capacità esente da obbligo di TPA sia per quella soggetta al predetto obbligo), per un periodo di 25 anni, ed esclude dall’esenzione i prodotti *reverse-flow*, per i quali prevede, invece, l’applicazione di una tariffa il cui valore non ecceda il 5% del corrispondente prodotto *forward-flow*, ai sensi del paragrafo 4.4 della medesima *Final Joint Opinion*;
- inoltre, il paragrafo 4.2, punto 1, della *Final Joint Opinion* subordina il rilascio dell’esenzione dalle tariffe regolate per i prodotti *forward-flow* al rispetto di alcune condizioni, ivi riportate. Più precisamente, tali condizioni prevedono che:
  - a) la metodologia tariffaria applicata da TAP AG sia soggetta all’approvazione congiunta delle sole Autorità;
  - b) la tariffa sia coerente con i principi già formulati nella richiesta di esenzione, tra cui l’unicità della tariffa, a parità di prodotto di capacità, tra la capacità esente da obbligo di TPA e quella non esente;
  - c) la tariffa sia aderente ai costi efficienti, trasparente e non discriminatoria;
  - d) la metodologia tariffaria definisca una struttura tariffaria di tipo *entry-exit* per i prodotti di capacità di diversa durata;
  - e) la tariffa sia decrescente a seguito di futuri aumenti della capacità di trasporto impegnata;
  - f) la tariffa tenga conto del diverso livello di rischio associato all’investimento iniziale e a quello di espansione successiva;
- a seguito del decreto del 25 giugno 2013, con la deliberazione 495/2013/R/gas, l’Autorità, congiuntamente con l’Autorità della Grecia e dell’Albania ha approvato, per quanto di competenza, la proposta di metodologia tariffaria (*TAP Tariff Code*) della società TAP AG;
- la *Final Joint Opinion*, inoltre, ha previsto, all’Articolo 4.7.1, che TAP AG sottoponesse all’approvazione di ARERA, ERE e RAAEY (di seguito: le Autorità) un codice di rete (di seguito: “*TAP Network Code*” o “TNC”) dodici mesi prima dell’inizio dell’attività commerciale;
- ai sensi della sopra richiamata *Final Joint Opinion*, il TNC deve essere compatibile con i Codici di Rete europei nelle parti che non sono in conflitto con la medesima *Final Joint Opinion*;

- il TNC è stato approvato con deliberazione 218/2020/R/gas; esso, all'Articolo 22, prevede che TAP AG stessa possa proporre modifiche al Codice di Rete, da sottoporre a consultazione;
- il TNC include, tra le altre cose, un impegno della società TAP AG (Appendice 5 del TNC) ad aggiornare ed integrare il TNC una volta avviata l'attività commerciale, in particolare nelle parti che richiedono l'acquisizione di esperienza operativa;
- in particolare, l'Appendice 5 prevede, al punto 4, che TAP AG valuti almeno una volta l'anno se esiste una domanda sufficiente di prodotti di capacità di durata infragiornaliera e, se del caso, aggiorni il proprio codice per consentire l'offerta dei suddetti prodotti;
- TAP AG, con lettera 29 ottobre 2024, in esito alla consultazione degli utenti, ha sottoposto alle Autorità una proposta di modifica del codice di rete e del proprio codice tariffe per introdurre, come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento, i prodotti di capacità di durata infragiornaliera che, in linea con la pertinente regolazione europea in materia di allocazione della capacità presso i punti di interconnessione, sono offerti secondo le seguenti tempistiche:
  - a) capacità per l'intero giorno gas acquisita in aste che si svolgono il giorno prima, ogni ora, a partire da due ore dopo la chiusura dell'asta *day-ahead*;
  - b) capacità per le ore rimanenti del giorno gas, acquisita in aste che si svolgono nel medesimo giorno gas (la capacità è conferita a partire da due ore dopo la chiusura dell'asta);
- i prodotti di cui sopra, come dettagliato negli allegati B e C, sono soggetti al pagamento:
  - a) di un corrispettivo pari alla tariffa del prodotto annuale riproporzionato sul giorno (diviso per 365), moltiplicata per un coefficiente pari a quello dei prodotti *day-ahead* (1.4);
  - b) una "charge" ulteriore, pari a un decimo della tariffa del prodotto annuale riproporzionato sul giorno, necessaria per assicurare la copertura dei costi di implementazione e gestione dei medesimi nuovi prodotti, e come tale non soggetta al meccanismo di redistribuzione di cui al comma 4.7.10 della *Final Joint Opinion*;
- le modifiche proposte al TNC includono anche alcuni miglioramenti operativi relativi al processo di registrazione degli utenti;
- l'Autorità, congiuntamente con ERE e RAAEY, ha predisposto il testo "Approval of an amendment to "TAP Network Code" and "TAP Tariff Code" proposed by TAP AG on 29 October 2024", Allegato A al presente provvedimento, che comporta l'approvazione congiunta delle modifiche al *TAP Network Code* e al *TAP Tariff Code* riportate rispettivamente in Allegato B e in Allegato C;
- le modifiche al *TAP Network Code* e al *TAP Tariff Code* sono in corso di approvazione, come espresso nella decisione congiunta, anche da parte dei regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY).

**RITENUTO CHE:**

- le modifiche al *TAP Network Code* e al *TAP Tariff Code* siano conformi ai principi contenuti nella normativa europea di riferimento e alla *Final Joint Opinion*;
- sia, pertanto, opportuno approvare gli Allegati B e C come espresso nella decisione congiunta di cui all'allegato A predisposto con i regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY)

**DELIBERA**

1. di approvare le modifiche al *TAP Network Code* e al *TAP Tariff Code* di cui agli Allegati B e C al presente provvedimento, trasmesse da TAP AG con lettera 29 ottobre 2024, come espresso nella decisione congiunta di cui all'allegato A al presente provvedimento, predisposta con i regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY);
2. di trasmettere il presente provvedimento alle società TAP AG, Snam Rete Gas e alle Autorità di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY);
3. di pubblicare il presente provvedimento e gli Allegati, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*